COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Oggetto: **"Situazione dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica in relazione al periodo estivo anno 2011"- Disciplina relativa alla diffusione sonora all'interno dei locali pubblici e l'asporto di bevande in bottiglie di vetro**

ORDINANZA N° 35 DEL 05-07-2011;

(Art. 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii.)

IL SINDACO

Atteso che anche per quest'anno, con l'avvento della stagione estiva ed in relazione ai positivi riscontri ottenuti nell'anno 2010, sembra auspicabile intraprendere iniziative finalizzate a regolamentare le emissioni sonore provenienti sia dalla circolazione veicolare che dalle attività che impiegano sorgenti sonore fisse e/o mobili, nonché vietare, nel periodo estivo, l'asporto di bevande in bottiglie di vetro;

Ravvisata quindi la necessità di emanare, nell'ambito del nostro territorio comunale, un'ordinanza che, nel rispetto della disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, provveda a regolamentare la diffusione sonora proveniente da sorgenti sonore fisse e/o mobili nonché, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L. n° 287/1991, a vietare in via temporanea, durante la stagione estiva, l'asporto di bevande in bottiglie di vetro;

Visto il D.P.C.M. 1° Marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Esaminato l'art. 4 della legge quadro n° 447 del 26/10/1995 sull'inquinamento acustico, che demanda alle Regioni la determinazione dei criteri di applicazione, da parte dei Comuni, degli adempimenti previsti in materia;

Preso atto che i Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n° 447/1995, sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti di Igiene e Sanità o di Polizia Municipale alle norme sull'inquinamento acustico, per il contenimento e l'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione autoveicolare e da attività che impiegano sorgenti sonore fisse e mobili;

Visto l'art. 15 della legge n° 447/1995, che stabilisce, nelle more della emanazione dei provvedimenti e Regolamenti di competenza Regionale e Statale, di applicare le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1° Marzo 1991, per le parti non annullate dalla sentenza n° 517 della Corte Costituzionale del 30/12/1991;

Rilevato che in atto la Ragione Siciliana non ha ancora legiferato in materia di inquinamento acustico;

Visto l'art. 9 della legge n° 447/1995, che da facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia di limitazione dell'inquinamento acustico ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Vista la Legge n° 287/1991;

Vista la Legge n° 142/1990, così come recepita con Legge Regionale n° 48/1991;

Visti gli artt. 7, 7/bis e 54 del Testo Unico degli Enti Locali;

Avvalendosi dei poteri conferitogli dalle norme sopra citate;

ORDINA

- di vietare così, come, in effetti vieta, per i motivi indicati in narrativa, a tutti gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per asporto di bevande (alcoliche e non alcoliche) in contenitori di vetro (bicchieri e bottiglie) e di metallo (lattine), a partire dalla data odierna e fino al 3 ottobre 2011;

- consentire, nello stesso periodo, lo svolgimento di attività musicali e/o di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (bar, pub, ristoranti) e l'esecuzione di spettacoli a carattere temporaneo o mobile, con valori di immissione sonore pari a quelli diurni (60 db), nel rispetto dei seguenti orari:

LUNEDI', MARTEDI', MERCOLEDI', GIOVEDI', DOMENICA E FESTIVI	VENERDI', SABATO E PREFESTIVI
SINO ALLE ORE 01,00	SINO ALLE ORE 02,00

- per quanto non previsto nella presente Ordinanza, si richiamano le norme contenute nel D.P.C.M. 01/03/1991, nel D.P.C.M. 14/11/1991 e nella legge 25/10/1995, n° 447, in quanto applicabili;

Per l'inosservanza della presente Ordinanza è prevista, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs. 267/2000, una sanzione amministrativa che va da un minimo di €. 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di €. 500,00 (cinquecento/00);
Con apposita Deliberazione della Giunta Municipale, si stabilisce che per l'estinzione della sanzione comminata per l'inosservanza sopra citata, sarà applicato l'importo di €. 500,00, pari al massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista.
Sono revocate tutte le precedenti Ordinanze non più compatibili con la presente.
La presente Ordinanza viene preventivamente comunicata al Sig. Prefetto a norma dell'art. 54, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di dare esecuzione alla presente Ordinanza, alla quale sarà data la massima diffusione e pubblicità.
Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Ragusa, entro 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale _____

Il Sindaco
Dott. Salvatore Sardo